



**Modulo 108**

## **Promemoria sull'imposizione alla fonte di proventi compensativi** (Stato: 1° gennaio 2020)

### **I. Persone soggette all'imposizione alla fonte**

I lavoratori dipendenti soggetti all'imposizione alla fonte sul loro reddito da attività lucrativa sono assoggettati all'imposta alla fonte anche per i loro proventi compensativi.

### **II. Proventi compensativi imponibili**

In linea di principio risultano imponibili tutti i proventi compensativi che presentano un legame con un'attività lucrativa attuale, limitata o interrotta tutt'al più temporaneamente. Pertanto, risultano imponibili in particolare:

- indennità giornaliera (AI, AINF, AD, LAMal ecc.)
- **rendite parziali** a seguito di invalidità (AI, AINF, LPP ecc.)
- prestazioni compensative di terzi responsabili
- o una prestazione in capitale che sostituisce una di queste prestazioni

Prestazioni erogate a persone che non esercitano più in via definitiva alcuna attività lucrativa non costituiscono proventi compensativi. Pertanto, le seguenti prestazioni erogate a lavoratori dipendenti stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera **non** sono soggette all'imposizione alla fonte:

- rendite dell'AVS
- pensioni di invalidità **intere** da AI ed LPP
- assegni per grandi invalidi da AVS, AI e LAINF
- **rendite intere** e indennità per menomazione dell'integrità da LAINF
- prestazioni dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dal 2° e 3° pilastro
- prestazioni complementari ordinarie e straordinarie all'AVS e all'AI
- prestazioni di libero passaggio (versamenti in contanti) dal 2° e 3° pilastro

Per quanto le prestazioni risultino imponibili, l'imposizione di queste ultime avviene nel quadro della procedura ordinaria.

### **III. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione (CDI)**

Per quanto concerne le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera è necessario tenere conto di un'eventuale CDI stipulata tra la Svizzera e lo Stato di domicilio della persona soggetta all'imposizione alla fonte. La maggior parte delle CDI stipulate dalla Svizzera in linea di principio attribuisce la competenza di tassazione riguardo al reddito da attività lucrativa e a proventi compensativi da attività lucrativa dipendente a ciò correlati allo Stato in cui è situato il luogo di lavoro (Svizzera). Prestazioni di assicurazioni sociali, quali in particolare le rendite di invalidità (parziali) secondo i numeri 1 (LAI), 3 (obbligo LAINF), 4 (aggiunta LAINF) e 6 (LCA) della tabella seguente, in un'ottica internazionale non rappresentano proventi compensativi e pertanto sono assoggettate all'imposta nello Stato di residenza (sono fatte salve disposizioni divergenti previste nel CDI applicabile nel caso di specie). Per prestazioni di rendita secondo i numeri 7 (2° pilastro) e 8 (pilastro 3a) della tabella seguente trovano applicazione i promemoria sull'imposizione alla fonte di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e di diritto privato.



**Modulo 108**

#### **IV. Debitore della prestazione imponibile (DPI)**

Il conteggio dell'imposta alla fonte spetta al **datore di lavoro** o all'**assicuratore**.

##### **1. Conteggio da parte del datore di lavoro**

Il datore di lavoro è competente per il conteggio dell'imposta alla fonte se i proventi compensativi vengono conteggiati per suo tramite e trasmessi o accreditati alla persona soggetta all'imposizione alla fonte. L'assicuratore ha il diritto di erogare senza deduzioni le prestazioni al datore di lavoro, il quale da parte sua è tenuto a trattenere l'imposta alla fonte su tali proventi compensativi e su eventuali altri redditi da attività lucrativa.

##### **2. Conteggio da parte dell'assicuratore**

Se l'assicuratore versa i proventi compensativi direttamente alla persona soggetta all'imposizione alla fonte, egli assume i diritti e gli obblighi del DPI, indipendentemente dal fatto se alla persona soggetta all'imposizione alla fonte spetti o meno un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore. L'assicuratore è tenuto ad accertare l'assoggettamento all'imposta alla fonte presso il datore di lavoro o l'autorità fiscale del Cantone di domicilio del beneficiario delle prestazioni.

#### **V. Calcolo dell'imposta e tariffe**

##### **1. Base di calcolo e tariffa per il conteggio da parte del datore di lavoro**

La base di calcolo per il calcolo dell'imposta alla fonte corrisponde ai proventi compensativi lordi. Se il datore di lavoro eroga proventi compensativi, questi ultimi sono soggetti all'imposta alla fonte congiuntamente al reddito lordo mensile versato nel medesimo periodo di conteggio del salario e secondo la medesima tariffa. Per la determinazione dei proventi lordi è possibile fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del certificato di salario ([www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) > Imposta diretta > direttive).

##### **2. Base di calcolo e tariffa per il conteggio da parte dell'assicuratore**

La base di calcolo per il calcolo dell'imposta alla fonte corrisponde ai proventi lordi. Se i proventi compensativi vengono versati direttamente da un assicuratore alla persona soggetta all'imposta alla fonte, l'assicuratore in veste di DPI è tenuto a effettuare la ritenuta d'imposta alla fonte. In tale sede trovano applicazione le seguenti tariffe (cfr. tabella successiva):

- Per prestazioni erogate **in base** al guadagno assicurato, tuttavia **non in aggiunta** a redditi da attività lucrativa, trovano applicazione le tariffe A, B, C, F e H.
- Per prestazioni erogate **non in base** al guadagno assicurato oppure **in aggiunta a redditi da attività lucrativa**, trova applicazione la tariffa D (tariffa D = aliquota fissa pari al 10 % dei proventi lordi).



**Modulo 108**

**3. Calcolo dell'imposta**

Base giuridica	Prestazione	Persona soggetta all'obbligo di conteggio	Tariffa A, B, C, F, H	Tariffa D
<b>1. LAI</b>	Indennità giornaliera  ¼-, ½- e ¾ di rendita	Datore di lavoro <sup>1</sup> o cassa di compensazione Cassa di compensazione	X X	X
<b>2. LADI</b>	Indennità giornaliera di disoccupazione  Indennità per lavoro ridotto  Indennità per intemperie  Indennità per insolvenza	Cassa di disoccupazione  Datore di lavoro <sup>1</sup> o cassa di disoccupazione  Datore di lavoro <sup>1</sup> o cassa di disoccupazione  Cassa di disoccupazione	X  X X X X	
<b>3. LAINF</b> <small>(assicurazione obbligatoria e protrazione convenzionale dell'assicurazione)</small>	Indennità giornaliera  Indennità giornaliera di transizione <sup>2</sup>  Indennità per cambiamento d'occupazione <sup>3</sup> Rendita parziale AI Riscatto della rendita AI Indennità unica in capitale <sup>4</sup>	Datore di lavoro <sup>1</sup> o assicuratore  Datore di lavoro <sup>1</sup> o assicuratore  Datore di lavoro <sup>1</sup> o assicuratore Assicuratore Assicuratore Assicuratore	X X X X X	X X X X
<b>4. Aggiunta LAINF</b> <small>(copertura della differenza LAINF)<sup>5</sup></small>	Indennità giornaliera  Rendita parziale AI Riscatto della rendita AI	Datore di lavoro <sup>1</sup> o assicuratore <sup>6</sup> Assicuratore Assicuratore	X	X X X
<b>5. LAMal</b>	Indennità giornaliera	Datore di lavoro <sup>1</sup> o assicuratore	X	X <sup>7</sup>
<b>6. LCA</b> <small>(prestazione assicurativa contro i danni)<sup>8</sup></small>	Indennità giornaliera  Prestazione in forma di rendita	Datore di lavoro <sup>1</sup> o assicuratore Assicuratore	X	X X
<b>7. LPP / CO / regolamento di previdenza / ordinanza sul libero passaggio (2° pilastro)<sup>5</sup></b>	Indennità giornaliera  Rendita parziale AI Prestazione in capitale AI	Datore di lavoro <sup>1</sup> o istituto di previdenza Istituto di previdenza Istituto di previdenza	X	X X X
<b>8. OPP 3 (pilastro 3a)<sup>5</sup></b>	Rendita parziale AI Prestazione in capitale AI	Istituto di previdenza Istituto di previdenza		X X
<b>9. LIPG</b>	Indennità giornaliera	Datore di lavoro <sup>1</sup> o cassa di compensazione	X X	
<b>10. CO e leggi speciali (responsabilità civile)</b>	Danno temporaneo	Datore di lavoro <sup>1</sup> o assicuratore	X	X
<b>11. LAFam / leggi cantonali in materia di assegni</b>	assegni di nascita, per i figli, di formazione e assegni familiari	Datore di lavoro <sup>1</sup> o cassa di compensazione	X	X

<sup>1)</sup> se conteggio avviene tramite datore di lavoro

<sup>2)</sup> conformemente all'art. 83 seg. OPI (RS 832.30)

<sup>3)</sup> conformemente all'art. 86 seg. OPI

<sup>4)</sup> conformemente all'art. 23 LAINF (RS 832.20)

<sup>5)</sup> elenco non esaustivo; se prestazioni assicurative per danni (cfr. DTF 104 II 44 seg., 119 II 361 seg.)

<sup>6)</sup> tariffa D per tutte le prestazioni in caso di erogazione diretta da parte dell'assicuratore

<sup>7)</sup> indennità giornaliera fino a CHF 10 compresi non vengono conteggiate

<sup>8)</sup> elenco non esaustivo (cfr. DTF 104 II 44 seg., 119 II 361 seg.)